



Sentenza n. 131 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Emanuela Navarretta
decisione del 27 aprile 2022, deposito del 31 maggio 2022
comunicati stampa del [27 aprile](#) e del [31 maggio 2022](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze nn. [78 del 2020](#), [25](#) e [222 del 2021](#)

parole chiave:

STATO CIVILE – ATTRIBUZIONE DEL COGNOME DEL FIGLIO – PARITÀ DEI
GENITORI – PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA – DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE

disposizioni impugnate:

- artt. 237, 262 e 299 del [codice civile](#);
- art. 72, primo comma, del [regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238](#)
- artt. 33 e 34 del [decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396](#)

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 11, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della [Costituzione](#);
- artt. 8 e 14 [della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali \(CEDU\)](#);
- artt. 7 e 21 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea \(CDFUE\)](#)

dispositivo:

accoglimento; inammissibilità

Con ordinanza depositata il 17 ottobre 2019, il Tribunale ordinario di Bolzano, seconda sezione civile, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui – con riguardo all'ipotesi del riconoscimento contemporaneo del figlio (secondo periodo del primo comma) – non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno, in riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e agli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nel corso del giudizio in via incidentale, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 18 del 2021, aveva sollevato innanzi a sé questioni di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, c.c., in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui – con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori (secondo periodo del primo comma) – impone, in mancanza di diverso accordo dei genitori, l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.

Da ultimo, la Corte d'appello di Potenza, con ordinanza depositata il 12 novembre 2021, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 237, 262, 299 c.c., dell'art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nonché degli artt. 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, il solo cognome materno.

Le ordinanze del Tribunale di Bolzano e della Corte costituzionale, da un lato, e l'ordinanza della Corte d'appello di Potenza, dall'altro, avevano ad oggetto norme che, pur avendo un differente ambito applicativo – rispettivamente l'attribuzione del cognome al figlio nato fuori del matrimonio o nel matrimonio – presentano il medesimo contenuto sostanziale. Pertanto, in considerazione anche dell'analogia tra le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle diverse ordinanze citate, la Corte dispone la riunione dei giudizi da esse instaurati.

La Corte dichiara anzitutto inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d'appello di Potenza per difetto di motivazione in ordine alla loro non manifesta infondatezza.

Le questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano e dalla Corte medesima, invece, vengono dichiarate fondate.

In via preliminare, la Corte ricostruisce il quadro normativo in cui si inserisce la norma impugnata e richiama i propri interventi giurisprudenziali in materia.

L'art. 262, primo comma, secondo periodo, c.c., nel regolare l'attribuzione del cognome al figlio nato fuori del matrimonio, dispone che «[s]e il riconoscimento è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre», con una previsione che costituisce il riflesso della disciplina sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio, ove la regola dell'assunzione del cognome paterno trova la sua matrice primaria.

Sulla legittimità costituzionale di tale disciplina e, più nello specifico, della norma impugnata, la Corte si è pronunciata in più occasioni nel tempo e, con la sentenza n. 286 del 2016, essa l'ha dichiarata incostituzionale nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.

Nel caso di specie, la norma è posta nuovamente all'attenzione della Corte sotto un duplice profilo: il Tribunale di Bolzano ha denunciato la sua incostituzionalità nella parte in cui non consente di attribuire, con l'accordo fra i genitori, il solo cognome della madre; **la Corte costituzionale, nelle vesti di giudice a quo**, invece, ha prospettato, in via pregiudiziale rispetto alla prima questione, un **intervento sostitutivo della norma, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'attribuzione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi.**

Per risolvere tali questioni, la Corte ritiene dirimente mettere in luce **l'intreccio, nella disciplina del cognome, fra il diritto all'identità personale del figlio e l'eguaglianza tra i genitori.**

La Corte ricorda come la sua giurisprudenza abbia sempre sottolineato che **il «cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona:** le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale». La sua attribuzione collega l'individuo alla famiglia che lo accoglie tramite lo *status filiationis* e, pertanto, il cognome deve «radicarsi nell'identità familiare e, al contempo, riflettere la funzione che riveste, anche in una proiezione futura, rispetto alla persona».

Alla luce di ciò, **le modalità con cui il cognome testimonia l'identità familiare del figlio devono necessariamente rispecchiare e rispettare l'eguaglianza e la pari dignità dei genitori.**

Il fatto che la norma impugnata, invece, selezioni, fra i dati preesistenti all'attribuzione del cognome, la sola linea parentale paterna, a fronte del riconoscimento contemporaneo del figlio, «oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre» traducendosi «nell'invisibilità della donna»: l'automatismo imposto, dunque, **reca il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull'identità del figlio, così determinando la contestuale violazione degli artt. 2 e 3 Cost.».**

Come già rilevato in passato dalla Corte, la norma sull'attribuzione automatica del cognome del padre è il «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia» e della conseguente disparità di trattamento tra coniugi che ne derivava, che non trova alcuna giustificazione né nell'art. 3 Cost., né nel coordinamento tra principio di eguaglianza e «finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'art. 29, secondo comma, Cost.», in quanto è «“proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo”, poiché l'unità “si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità”». Peraltro, la necessità di un'evoluzione nel senso dell'eguaglianza dei sessi, che elimini ogni discriminazione nella scelta del cognome, è stata ripetutamente sottolineata anche dalla Corte EDU, la cui giurisprudenza è richiamata in più punti dalla Corte a sostegno delle proprie argomentazioni.

Rilevato ciò, la Corte spiega i termini con cui le questioni di legittimità costituzionale sollevate con la sua ordinanza di autorimessione si pongono in rapporto di pregiudizialità rispetto a quelle proposte dal Tribunale di Bolzano.

Il *petitum* di queste ultime si incardina sull'accordo fra i genitori in funzione derogatoria, presupponendo, dunque, una posizione di parità tra gli stessi e il rispetto del principio di eguaglianza. Tuttavia, a fronte di una disciplina che garantisce l'attribuzione del cognome del padre, «la madre è posta in una situazione di asimmetria, antitetica alla parità, che, a priori, inficia le possibilità di un accordo, tanto più improbabile in quanto abbia a oggetto l'attribuzione del solo cognome materno, ossia il radicale sacrificio di ciò che spetta di diritto al padre». Siffatta disciplina, dunque, inficia *ab imis* anche l'elemento costitutivo dell'intervento additivo invocato dal Tribunale di Bolzano.

Di conseguenza, la Corte ritiene di non potersi più esimere dal rendere effettiva la legalità costituzionale e procede senz'altro a **rimuovere la discriminatoria norma censurata, attraverso la sua sostituzione con una regola che sia il più semplice e automatico riflesso dei principi costituzionali coinvolti**, identificata dal giudice delle leggi in quella **secondo cui il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi di entrambi i genitori, salvo loro diverso accordo**.

L'illegittimità costituzionale della norma in parte *qua*, tuttavia, rende necessario individuare anche un ordine di attribuzione dei cognomi dei due genitori compatibile con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali. A tal fine, prosegue la Corte, **è lo stesso paradigma della parità che conduce a dare preferenza all'ordine concordato dai genitori**, come d'altronde avviene negli altri paesi europei che prevedono l'attribuzione del doppio cognome.

In caso di disaccordo tra i genitori in merito all'ordine dei cognomi, il giudice delle leggi segnala che, in mancanza di un intervento legislativo che preveda diversi criteri, si rende necessario l'intervento del giudice, strumento che l'ordinamento già prevede per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli.

Alla luce di quanto sin qui affermato, la Corte accoglie anche la questione “pregiudicata”, sollevata dal Tribunale di Bolzano, ritenendo **costituzionalmente illegittima la mancata previsione**, all'interno della norma censurata, **di una regola derogatoria che permetta ai genitori di attribuire al figlio il solo cognome della madre o il solo cognome del padre**, sulla base di un accordo che esprima la loro volontà di essere rappresentati entrambi, nel rapporto con il figlio, dal cognome di uno di loro soltanto.

Sulla base delle argomentazioni sopra riportate, pertanto, **la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, l'art. 262, primo comma, c.c., «nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto».**

L'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, secondo periodo, c.c. rende necessario, secondo la Corte, dichiarare anche **l'incostituzionalità in via consequenziale**, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, **di ulteriori norme, in ragione della loro sostanziale identità di contenuto con la prima**.

Si tratta, in primo luogo, della **norma che disciplina l'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio**. Si tratta di una norma «di sistema», che risulta desumibile da un complesso di disposizioni, costituite dagli **artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, c.c., dall'art. 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184** (Diritto del minore ad una famiglia) e dall'**art. 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396** (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), e che viene dichiarata **incostituzionale «nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto»**.

Per le medesime ragioni, l'illegittimità in via consequenziale è estesa anche all'**art. 299, terzo comma, c.c.** e all'**art. 27 della legge n. 184 del 1983**, entrambi **nella parte in cui prevedono che l'adottato assume il cognome del marito, anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire all'adottato il cognome di uno di loro soltanto**.

In conclusione, la Corte formula anche un **duplice invito al legislatore** affinché intervenga per regolare alcuni profili che necessitano di regolazione a seguito della pronuncia di accoglimento.

In primo luogo, occorre un **intervento «finalizzato a impedire che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome»**. A tal riguardo, la Corte sottolinea l'opportunità di prevedere una scelta, da parte del genitore – titolare del doppio cognome – circa quello dei due che vuole sia rappresentativo del rapporto genitoriale, sempre che i genitori non optino per l'attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto.

In secondo luogo, il legislatore dovrà preoccuparsi anche di valorizzare **«l'interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch'esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle»**. Tale interesse, esemplifica la Corte, potrebbe conseguirsi riservando le scelte relative all'attribuzione del cognome al momento del riconoscimento contemporaneo (o della nascita o dell'adozione) del primo figlio della coppia, rendendole poi vincolanti rispetto ai successivi figli degli stessi genitori.

Dal punto di vista degli effetti della declaratoria d'incostituzionalità, infine, la Corte si premura di precisare che tutte le norme dichiarate illegittime riguardano il momento attributivo del cognome al figlio e, pertanto, la sentenza troverà applicazione, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, alle ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, mentre le eventuali richieste di modifica del cognome seguiranno la disciplina normativa attualmente prevista a tal fine, salvo specifici interventi del legislatore.

Lorenzo Madau